



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio VI  
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

### DOMANDE DI MOBILITA' A.S. 2025/26

#### AVVISO ALL'UTENZA

È disponibile, sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la [sezione dedicata](#) alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2025/26. La sezione contiene informazioni utili sulla domanda di mobilità (comprese le **guide** per la compilazione). La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

personale docente	dal 7 al 25 marzo 2025
personale educativo	dal 7 al 27 marzo 2025
personale ATA	dal 14 al 31 marzo 2025

Si richiama l'attenzione dell'utenza sui seguenti punti.

- Nel rinviare alla lettura dell'OM 36 del 28/02/2025 e in particolare dell'art. 4 relativo alla documentazione a corredo delle domande, si sottolinea che ai fini della valutazione da parte di questo Ufficio tutta la documentazione utile dovrà essere allegata **contestualmente** alla presentazione della domanda (**Allegato D** – dichiarazione dell'anzianità di servizio; **Allegato F** – dichiarazione di servizio continuativo; **Allegato G** – dichiarazione beneficiari deroghe; **Dichiarazione punteggio aggiuntivo**; **Allegato H** – dichiarazione docenti sostegno D.D. 510/2020 concernente il conseguimento dell'abilitazione, a pena di inammissibilità della domanda).  
Per quanto concerne il personale ATA, dovrà essere allegata alla domanda, ricorrendone le condizioni, la seguente documentazione: **Allegato D Ata** - dichiarazione dell'anzianità di servizio; **Allegato E Ata e F Ata** - dichiarazione di servizio continuativo; **Allegato G Ata** – Dichiarazione Dsga beneficiari deroghe.  
Anche la valutazione delle **esigenze di famiglia** e **dei titoli** sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. A tal proposito si ricorda che la residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'**iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi** rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- Nel rinviare alla lettura dell'ipotesi CCNI sottoscritta il 29/01/2025, e in particolare dell'art. 2, comma 6, relativamente al **vincolo di permanenza triennale**, il personale docente che intenda beneficiare delle **deroghe**, deve avvalersi dell'apposito modello G per le relative dichiarazioni. Si sottolinea che i docenti appartenenti ad una delle categorie di cui al suddetto art. 2, c. 6 beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio VI  
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con **iscrizione anagrafica da almeno tre mesi**. L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento o assistenza, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

- Per quanto concerne il personale ATA, si richiama l'attenzione a quanto previsto dall'art. 34, comma 6, dell'ipotesi CCNI sottoscritta il 29/01/2025, il quale stabilisce un vincolo di permanenza triennale per i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione a decorrere dall'assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

Nell'ipotesi che il suddetto personale, rientrando in una delle situazioni di deroga al vincolo elencate dall'art. 34, comma 7, intenda usufruire della deroga stessa, è tenuto a dichiarare la sussistenza della condizione avvalendosi dell'apposito modello G Ata – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe. Si sottolinea che i funzionari appartenenti ad una delle categorie di deroghe di cui al suddetto articolo 34, comma 7, ne beneficiano a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il funzionario mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con **iscrizione anagrafica da almeno tre mesi**. L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento o assistenza è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

Si prega il personale interessato ad attenersi scrupolosamente, nella presentazione dell'istanza di mobilità, a quanto disposto dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE  
Alessandra Belloni

Responsabili del procedimento: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO Cinzia Benoffi SECONDARIA DI I E II GRADO Valentina Martinelli ATA Francesco Sperindio – Irene Cataldo
--